II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

(92/C 260/12)

COM(92) 384 def.

(Presentata dalla Commissione il 14 settembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/91 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la direttiva 75/275/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 88/403/CEE [4], indica quali sono, nei Paesi Bassi, le zone figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE che l'elenco comunitario delle zone figuranti nell'allegato della direttiva 75/275/CEE sia modificato conformemente all'allegato della presente direttiva;

considerando che le nuove zone riprese nell'elenco soddisfano ai criteri e ai parametri applicati ai sensi della direttiva 75/275/CEE per la determinazione delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, nel definire le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, per le zone insulari sono stati presi in considerazione, da un lato, le avverse condizioni naturali di produzione — venti violenti, salinità ambientale eccessiva, scarsa potenzialità e inadeguato regime idrico dei suoli — e, dall'altro, i vincoli derivanti dalle disposizioni relative alla salvaguardia del paesaggio, alla tutela dell'ambiente naturale e alla vocazione turistica della zona considerata;

considerando che la superficie di tali zone non supera il 4 % della superficie dello Stato membro interessato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 75/275/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente direttiva.

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
(3) GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.
(4) GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 72.

ALLEGATO

Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

Province	Numero di zone	Superficie (in ha SAU)
Groningen	13	3 883
Friesland	39	18 901
Drenthe	21	6 810
Overijssel	30	11 534
Gelderland	32	25 353
Flevoland	—	—
Utrecht	23	5 983
Noord-Holland	24	9 253
Zuid-Holland	20	9 154
Zeeland	16	2 484
Noord-Brabant	23	9 367
Limburg	11	8 193
Totale	252	110 915

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II alla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici

(92/C 260/13)

COM(92) 398 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 15 settembre 1992)

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	Considerando 4 a (nuovo)
	Considerando che le specie Limosa limosa, Limosa Lapponica e Numenius arquata dovrebbero essere tolte dall'allegato II/2 per quanto riguarda l'Italia, onde proteggere le specie globalmente minacciate Numenius tenuirostis che per abitudini e aspetto sono così simili da provocare particolari rischi di confusione.
Allegato II/2, punto 52	
52. Limosa limosa	Soppressa (soltanto per l'Italia)
Allegato II/2, punto 53	
53. Limosa lapponica	Soppressa (soltanto per l'Italia)